

IVA

Medici senza fattura elettronica per i compensi ricevuti dalle Asl

di Sandro Cerato

Il **medico generico** (o di base) che esercita l'attività in regime di convenzione con il Sistema sanitario nazionale, **non è tenuto all'emissione della fattura elettronica** in relazione ai compensi percepiti dalle Asl. È quanto emerge dalla **risposta all'istanza di interpello n. 54 dell'Agenzia delle entrate**, pubblicata ieri sul relativo sito internet, in cui si conferma quanto già sostenuto in passato con la [risoluzione AdE 98/E/2015](#). Nell'istanza di interpello presentata il contribuente chiede se, alla luce del mutato quadro normativo e delle specifiche regole previste dal **D.M. 31.10.1974** per le **prestazioni medico-sanitarie previste dai medici** in favore dei vari enti, risulti confermato che non vi sia **alcun obbligo di emettere fattura elettronica**, e che sia **venuto meno l'obbligo di invio dei dati di cui all'articolo 21 D.L. 78/2010** (cd. "spesometro").

L'Agenzia delle entrate ripercorre preliminarmente le modifiche normative intervenute nel recente passato, confermando in primo luogo **l'obbligo di emissione della fattura elettronica** per tutte le operazioni intercorse tra **soggetti residenti o stabiliti ai fini Iva nel territorio dello Stato**, e ricordando altresì le diverse **eccezioni** (soggettive e oggettive) previste dal legislatore (esclusioni dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti che applicano il **regime dei minimi o quello forfettario**, divieto di fatturazione elettronica per le operazioni che sono soggette all'**obbligo di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria**, ecc.).

Tuttavia, sottolinea l'Agenzia, **l'introduzione della fattura in formato elettronico** in luogo di quello cartaceo non ha modificato le regole in materia di applicazione dell'Iva, e nemmeno quelle relative alla fatturazione stessa, nel senso che se un'operazione non era prima soggetta ad obbligo di fatturazione, l'esclusione resta valida anche a partire dal 2019 con l'introduzione della **fattura elettronica**.

Secondo l'Agenzia, quindi, i chiarimenti che a suo tempo erano stati forniti con la [risoluzione AdE 98/E/2015](#) sono ancora attuali, con la conseguenza che **i corrispettivi percepiti dalle Asl da parte dei medici di base continuano ad essere documentati con le tradizionali regole** previste dal **D.M. 31.10.1974** (compilazione del foglio di liquidazione) **senza alcun obbligo di emissione della fattura** (che dal 2019 sarebbe in formato elettronico).

Si ricorda che con il citato documento di prassi ([risoluzione AdE 98/E/2015](#)), l'Agenzia aveva già preso posizione in relazione all'allora obbligo di **fatturazione elettronica** per le operazioni effettuate verso la **Pubblica Amministrazione**, confermando di fatto la medesima conclusione con l'**avvento generalizzato della fattura elettronica** per tutte le operazioni.

In buona sostanza, tutto ciò che già in passato non aveva obbligo di essere certificato con l'emissione di una fattura ai sensi dell'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#), anche con l'introduzione della fattura elettronica rimane escluso dall'obbligo di fatturazione.

È bene tuttavia ricordare che il **cedolino rilasciato dalle Asl** deve contenere gli elementi e i dati previsti dall'[articolo 21, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), e deve essere emesso in **triplice copia** in modo che **il primo esemplare sia consegnato al professionista** unitamente ai compensi liquidati, **il secondo consegnato all'Agenzia delle entrate competente**, ed **il terzo conservato presso la Asl**.

Per quanto riguarda l'obbligo di invio dei dati tramite lo "**spesometro**", l'Agenzia conferma il venir meno dello stesso a partire dalle **fatture ricevute e registrate a partire dal 2019** (anche se riferite al 2018), ma non quello delle **fatture emesse fino al 31 dicembre 2018**, il cui invio deve essere effettuato entro il prossimo 28 febbraio 2019 (per il secondo semestre 2018 o per il terzo e quarto trimestre 2018).



Seminario di specializzazione
**FATTURAZIONE ELETTRONICA, ADEMPIMENTI DIGITALI E
RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLO STUDIO**
Scopri le sedi in programmazione >